

Registro atti privati n° 566

Prot. n° 22285 del 14/10/2019

## CONVENZIONE

### TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

### E

- sig. Stefano Fatelli nato Milano (MI), il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 1964, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società Deutera s.r.l., come di seguito specificata, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Deutera s.r.l., con sede legale in Via Milano 160, 21042 Caronno Pertusella (Va), iscritta al Registro delle Imprese REA Va-374460 Camera di Commercio di Varese P.IVA 06459400963, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)", lotti nn° 23, 25, 26, 27 e 40 giuste determinazioni del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 30 del 28/01/2019 e n° 47 del 13/02/2019.

### PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e



	speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato	
	la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante	
	procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/01/2018;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per	
	l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire	
	i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle	
	condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di	
	gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo	
	l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi	
	per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta	
	ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al	
	presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che	
	tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti	
	del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali	
	delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei	



relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti

e) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e



	sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni	
	contraenti comunicano la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della	
	Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	f) <i>Prodotto</i> : il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i	
	aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle	
	tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed	
	economica;	
	g) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere	
	le Richieste di consegna	
	h) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere	
	e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	k) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto	
	adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta	
	la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	l) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <a href="http://www.acquistiliguria.it">www.acquistiliguria.it</a> , contenente	
	un'area riservata alla Convenzione.	
	<b><u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u></b>	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di	



Fornitura, è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
- c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, le Amministrazioni contraenti potranno procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.



4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria, Valled'Aosta e Lombardia

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti tramite l'applicativo NECA raggiungibile all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)



3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (36 mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, 48 mesi).

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### **Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente (IVA esclusa): **lotto n° 23:** nome commerciale Maltodex Up – cod. 0063 – barattolo da gr. 500 – prezzo unitario al barattolo € 3,50.= – confezione di vendita cartone da 12 barattoli – fabbisogno annuo gr. 111.200, **lotto n° 25:** nome commerciale Ramin Up – cod. 0308 –



	<i>busta monodose da 6,50 gr. – prezzo unitario a busta € 0,4615.= – confezione di vendita</i>	
	<i>cartone da 12 astucci da 20 buste – fabbisogno annuo 2.570,400 gr. – <b>lotto n° 26:</b> nome</i>	
	<i>commerciale Ramin Up – cod. 0315 – barattolo da 200 gr. – prezzo unitario al barattolo</i>	
	<i>€ 13,80.= – confezione di vendita cartone da 12 barattoli - fabbisogno annuo 2.000 gr. –</i>	
	<i><b>lotto n° 27:</b> nome commerciale Amin Up – cod. gusto arancio – busta monodose da 6,30</i>	
	<i>gr. – prezzo unitario a busta € 0,45.= – confezione di vendita cartone da 12 astucci da</i>	
	<i>20 buste – fabbisogno annuo 5.644.320 gr. – <b>lotto n° 40:</b> nome commerciale Dens Up Cristal</i>	
	<i>- cod. 0131 – barattolo da 250 gr. – prezzo unitario al barattolo da 250 gr. € 5,25:= confezione</i>	
	<i>di vendita da 12 barattoli da 250 gr. – fabbisogno annuo 1.775.000 gr.</i>	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli	
	stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi	
	eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
	disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel	
	corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base	
	ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili	
	indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di	
	ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni	



o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 9 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione

definitiva in favore della Centrale **lotto n° 23** di importo di Euro 11.355,68.=, determinata

come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria

n. 1414892 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - **lotto n° 25** di importo di Euro

64.074,68.=, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata sotto

forma di polizza fideiussoria n. 1414887 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - **lotto n°**

**26** di importo di Euro 26.799,60.=, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n.

50/2016, rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria n. 1414882 rilasciata da Elba

Assicurazioni S.p.A. **lotto n° 27** di importo di Euro 84.664,80.=, determinata come previsto

dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria n. 1414877

rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. , **lotto n° 40** di importo € 39.341,40.=, determinata

come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, rilasciata sotto forma di polizza

fideiussoria n. 1414876 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque

di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo

della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene

ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle

singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è

prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore,

anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei







1. L'appaltatore Deutera s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato

dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da

quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria,

vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente

Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e

deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del

D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente

bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende

tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che

dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti,

comunicati con nota del 19/03/2019 acquisita agli atti con prot. gen. n. 6185 del

19/03/2019.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei

pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo

svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario

alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a



ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni  
contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561 numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail [luigimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it).

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Stefano Fatelli il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02-80886549,  
numero di fax 02-87152431, indirizzo e-mail: info@deutera.com indirizzo pec:  
deuterasrl@legalmail.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.
---

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

## **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del



brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena

l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della

Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello

stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza

specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli

Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### **Articolo 13 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento**

#### **di A.Li.Sa**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il

Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,



	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità	
	Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di	
	cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero	
	suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la	
	presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42	
	D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il	
	personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila	
	scrupolosamente sulla loro osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto	
	al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<b><u>Articolo 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u></b>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di	
	dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi	
	reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n.	
	679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato	
	previste dal Regolamento medesimo.	
	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue	
	i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della	
	spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa	
	ottenibili.	



3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di



	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le	
	modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli	
	interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento	
	UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare	
	riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla	
	Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le	
	predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando	
	sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche	
	circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,	
	fornendo alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35	
	comma 4 Regolamento UE 679/2016	
	<b><u>Articolo 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u></b>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta	



autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036

del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative

alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di

registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni

contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di

impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,

conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,

con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 16 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere

tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla

tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n.

50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

#### **Articolo 17 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in

via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni

contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la

competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

#### **Articolo 18 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti

che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato



il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento), Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16



(Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale),

Art. 18 (Foro competente) Art. 19 (Clausola finale).

Genova, lì 14 ottobre 2019

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GIORGIO SACCO

IL FORNITORE – DEUTERA S.R.L.

STEFANO FATELLI



